

DELIBERAZIONE 27 ottobre 2014, n. 911

**Sostituzione degli allegati A e B alla delibera Giunta regionale n. 680 del 4 agosto 2014 - Procedure per l'autorizzazione dei corsi per assaggiatori di olio di oliva e per la gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione n. 680 del 4 agosto 2014 con la quale sono state approvate le procedure per l'autorizzazione dei corsi per assaggiatori di olio di oliva e per la gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, stabilendo, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del DM 28 febbraio 2012, che le Camere di commercio provvedano, oltre che all'istruttoria delle domande di iscrizione nell'elenco, anche all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco stesso;

Considerato che con la sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 680 del 4/8/2014 è stato disposto altresì che tale deliberazione si applichi dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e che da tale giorno sia revocata la deliberazione della Giunta regionale n. 123 del 7/2/2000;

Considerato che la sopra richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 680 del 4/8/2014 è stata pubblicata sul BURT n. 33 parte II del 20/8/2014 e che pertanto tale deliberazione si applica dal 19/10/2014;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 199 del 28 agosto 2014) recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini";

Considerato che il sopra richiamato decreto ministeriale 18 giugno 2014, entrato in vigore il 29/8/2014, ha abrogato il precedente decreto ministeriale 28 febbraio 2012, introducendo alcune novità nelle procedure per la gestione dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli

oli di oliva vergini ed extravergini e per l'autorizzazione dei corsi per assaggiatori;

Ritenuto necessario aggiornare, alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto ministeriale 18 giugno 2014, le procedure regionali per la gestione dell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini nonché per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di corsi per assaggiatori di olio di oliva, approvate con la propria deliberazione n. 680 del 4/8/2014, sopra richiamata;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) al fine di aggiornare, alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto ministeriale 18 giugno 2014, le procedure amministrative da seguire per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di corsi per assaggiatori di olio di oliva, l'allegato "A" alla propria deliberazione n. 680 del 4 agosto 2014 è sostituito dall'allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) al fine di aggiornare, alla luce delle nuove disposizioni recate dal decreto ministeriale 18 giugno 2014, le procedure amministrative relative all'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, l'allegato "B" alla propria deliberazione n. 680 del 4 agosto 2014 è sostituito l'allegato "B" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3) di trasmettere il presente atto alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana, ad Unioncamere Toscana e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

## ALLEGATO "A"

**PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI PER ASSAGGIATORI DI OLIO DI OLIVA (decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, art. 2)**

L'ente pubblico o l'organismo privato interessato a realizzare un corso per assaggiatori di olio di oliva che avrà svolgimento nell'ambito territoriale della Regione Toscana presenta apposita domanda volta ad ottenere il rilascio della preventiva autorizzazione regionale, necessaria, ai sensi del decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, affinché l'attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine del corso medesimo possa essere considerato valido per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.

La domanda deve pervenire al Settore Produzioni Agricole Vegetali della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze della Giunta Regionale (di seguito: Settore), almeno 45 giorni prima della data di inizio del corso.

La domanda deve essere corredata dalle informazioni relative al corso fornite utilizzando la modulistica che sarà definita con decreto del dirigente responsabile del Settore.

L'autorizzazione alla realizzazione del corso è rilasciata a condizione almeno che:

- 1) l'ente o l'organismo organizzatore del corso designi un responsabile del corso stesso e della corretta esecuzione del relativo programma, che sia un capo panel di cui all'art. 3, comma 7 del D.M. 18 giugno 2014, che opera in un comitato di assaggio, ufficiale o professionale, riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'art. 5 del D.M. 18 giugno 2014;
- 2) nel programma del corso siano previste:
  - a) prove selettive di verifica dei requisiti fisiologici di ciascun candidato, specificate nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91, con almeno quattro serie di prove per ognuno dei quattro attributi ivi indicati (riscaldamento/morchia, avvinato, rancido, amaro);
  - b) almeno quattro prove pratiche atte a familiarizzare l'assaggiatore con le numerose varianti olfatto-gustativo-tattili che offrono gli oli di oliva vergini, nonché con la metodologia sensoriale prevista nell'allegato XII al Reg. (CEE) n. 2568/91;
  - c) le seguenti materie: principi agronomici della coltura dell'olivo, tecnologia della trasformazione e della conservazione degli oli, caratteristiche chimiche e chimico-fisiche degli oli di oliva vergini e relativa normativa;
  - d) almeno 35 ore di attività formativa.

Ai partecipanti che hanno superato le prove selettive è rilasciato un attestato di frequenza e di idoneità fisiologica all'assaggio degli oli di oliva vergini, sottoscritto dal capo panel responsabile del corso, mentre ai partecipanti che non hanno superato le prove selettive è rilasciato il solo attestato di frequenza.

Il Settore verifica la regolarità della domanda, la completezza della documentazione allegata, la sussistenza delle condizioni previste e provvede, con decreto del dirigente responsabile, al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Ove necessario il Settore richiede all'ente o all'organismo organizzatore del corso eventuali chiarimenti sulla domanda e

integrazioni della documentazione allegata; in tal caso il termine del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le condizioni minime previste dalle presenti procedure e, se necessario, altre condizioni aggiuntive il cui rispetto deve essere assicurato nella realizzazione del corso, pena la perdita di efficacia dell'autorizzazione medesima.

Il Settore trasmette il provvedimento di autorizzazione all'ente o all'organismo organizzatore del corso e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea – PIUE V.

Il Settore può verificare, attraverso apposite visite ispettive, lo svolgimento dei corsi autorizzati.

Entro 30 giorni dalla data di termine del corso l'ente o l'organismo organizzatore deve far pervenire al Settore una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni previste redatta utilizzando la modulistica che sarà definita con decreto del dirigente responsabile del Settore.

Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine assegnato o qualora si verifichi il mancato rispetto delle condizioni prescritte, il Settore provvede a revocare il provvedimento di autorizzazione, dandone comunicazione all'ente o all'organismo organizzatore del corso e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

## ALLEGATO "B"

ELENCO NAZIONALE DI TECNICI ED ESPERTI DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI ED EXTRAVERGINI – ARTICOLAZIONE REGIONALE TOSCANA (legge 3 agosto 1998, n. 313, art. 3, decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, art. 4)  
PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ISTRUTTORIA, ISCRIZIONE NELL'ELENCO E GESTIONE DEL MEDESIMO

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di un attestato di idoneità fisiologica conseguito al termine di un corso per assaggiatori di olio di oliva realizzato:
  - secondo i criteri stabiliti nel decreto 18 giugno 2014 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
  - oppure, prima del 29/8/2014 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2014), secondo i criteri stabiliti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2012,
  - oppure, prima del 27/4/2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), secondo i criteri stabiliti nella circolare del Ministero per le Politiche Agricole n. 5 del 18 giugno 1999;
- b) essere in possesso di attestati rilasciati da uno o più capi panel di cui all'art. 3 , comma 7 del D.M. 18 giugno 2014, che comprovino la partecipazione, secondo la metodologia prevista dall'allegato XII del Regolamento CEE n. 2568/91, ad almeno 20 sedute di assaggio, tenute in giornate diverse, nei diciotto mesi precedenti la data di presentazione della domanda e comprendenti ognuna almeno tre valutazioni organolettiche.

Iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Gli interessati all'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini presentano apposita domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del luogo ove il richiedente ha interesse ad operare (di seguito: Camera di commercio) utilizzando la modulistica che sarà definita d'intesa tra la Regione Toscana, Unioncamere Toscana e le Camere di commercio interessate e sarà resa disponibile sui rispettivi siti internet.

La Camera di commercio verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione allegata. Ove necessario richiede all'interessato eventuali chiarimenti sulla domanda e integrazioni della documentazione allegata, in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento dei chiarimenti o delle integrazioni richieste.

A conclusione dell'istruttoria della domanda, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa, qualora venga accertato il possesso di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, la Camera di commercio provvede all'iscrizione nell'elenco dei richiedenti idonei e trasmette il provvedimento di iscrizione all'interessato, alla Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze - Settore Produzioni Agricole Vegetali (di seguito: Regione) e al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQAI IV (di seguito: Ministero).

Qualora la Camera di commercio ritenga la domanda non accoglibile, provvede, entro lo stesso termine di cui sopra, a darne comunicazione all'interessato, indicando le motivazioni del mancato accoglimento.

#### Variazione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda deve essere comunicata dall'interessato alla Camera di commercio che provvede ad aggiornare l'elenco.

#### Cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

L'eventuale cancellazione dall'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini è disposta dalla Camera di commercio, su domanda dell'interessato, o d'ufficio, nel caso di accertate gravi inadempienze verificatesi nell'espletamento dell'attività di tecnico ed esperto degli oli di oliva vergini ed extravergini. La Camera di commercio trasmette il provvedimento di cancellazione all'interessato, alla Regione e al Ministero.

#### Pubblicazione dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Entro il 28 febbraio di ogni anno la Regione provvede a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana l'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché a trasmettere la stessa articolazione regionale dell'elenco al Ministero, per i successivi adempimenti di competenza.

Nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini viene inserita un'apposita annotazione a fianco dei nominativi dei soggetti in possesso di un attestato di idoneità rilasciato al termine di un corso di formazione per capi panel:

- autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2014,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 29/8/2014 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 2014) ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 2012,
- ovvero autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, prima del 27/4/2012 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 febbraio 2012), ai sensi del decreto ministeriale 30 luglio 2003,
- ovvero organizzato, prima del 7/9/2003 (data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 luglio 2003), dal Consiglio Oleicolo Internazionale (C.O.I.).

#### Trasferimento dell'iscrizione da un elenco regionale ad un altro

Nel caso in cui un soggetto iscritto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini chieda il trasferimento dell'iscrizione in un'altra articolazione regionale dell'elenco, ai sensi dell'art. 4, comma 9 del decreto ministeriale 18 giugno 2014, la Regione Toscana verifica che nella richiesta l'interessato abbia dichiarato di avere interesse ad operare in un luogo ubicato nel territorio dell'altra Regione e quindi comunica il proprio assenso all'interessato, all'altra Regione per la nuova iscrizione e alla Camera di commercio per la cancellazione dall'articolazione regionale toscana dell'elenco. La Camera di commercio trasmette la documentazione in proprio possesso relativa all'interessato all'altra Regione e alla Camera di commercio del luogo ove il richiedente ha dichiarato di avere interesse ad operare,

chiedendo di comunicare la nuova iscrizione del soggetto nell'elenco. Al ricevimento di tale comunicazione la Camera di commercio provvede a cancellare il soggetto dall'articolazione regionale toscana dell'elenco e a trasmettere il provvedimento di cancellazione all'interessato, alla Regione Toscana, alla Camera di commercio del luogo ove il richiedente ha dichiarato di avere interesse ad operare, alla Regione ricevente e al Ministero.

Nel caso in cui la Regione Toscana riceva l'assenso di un'altra Regione per il trasferimento dell'iscrizione di un soggetto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco, la Regione Toscana verifica che il richiedente abbia dichiarato di avere interesse ad operare in un luogo ubicato nel territorio della Regione Toscana e quindi comunica il proprio consenso al trasferimento alla Camera di commercio del luogo ove il richiedente ha dichiarato di avere interesse ad operare per la nuova iscrizione nell'articolazione regionale toscana dell'elenco e all'altra Regione per la cancellazione, chiedendo all'altra Regione di trasmettere alla Camera di commercio di cui sopra la documentazione relativa all'interessato, qualora non già pervenuta. Al ricevimento di tale documentazione la Camera di commercio provvede ad iscrivere il soggetto nell'articolazione regionale toscana dell'elenco e a trasmettere il provvedimento di iscrizione all'interessato, alla Regione Toscana, alla Regione cedente, per la cancellazione, e al Ministero.

#### Fase transitoria

Le procedure approvate con la deliberazione Giunta regionale n. 123 del 7/2/2000 si applicano alle domande di iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini pervenute alle Camere di commercio entro il 18 ottobre 2014.